



151/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **79453** del registro di Segreteria, proposto da **XX** (omissis), nato a omissis il omissis e residente a omissis, in omissis, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eugenio Tanzi 39, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Marini (MRNLNR76C65H501O) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di legge a mezzo fax n. 06.30610452 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: eleonoramarini@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F.: NCLFLV62T42H501M - pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il decreto presidenziale del 23 febbraio 2023, n. 230, di
riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udita, nell'udienza pubblica del 18 marzo 2025 l'Avv. Flavia
Incletolli per l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare (dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze), ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

2. L'INPS costituitosi con memoria del 20.09.2024 ha dedotto preliminarmente l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire atteso l'intervenuta riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente a valere sul cedolino del mese di febbraio 2021 (cfr. allegati memoria difensiva) e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa del ricorrente. In via subordinata ha concluso invocando la prescrizione quinquennale dei ratei maturati e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, della L. 724/1994.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 16 ottobre 2024 il giudice assegnava termine per note in ordine al prospettato intervenuto integrale pagamento da parte dell'INPS (rateo febbraio 2021).

Dalla consultazione del sistema GIUDICO emerge che le parti non hanno depositato note entro il termine assegnato (18 febbraio 2025).

Risultano, tuttavia, depositati i documenti relativi alla riliquidazione della pensione nonché all'intervenuto pagamento (rateo febbraio 2021), che l'Avv. Flavia Incletolli esibisce in copia cartacea nel corso dell'udienza pubblica.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come noto le Sezioni riunite, con due pronunce successive, hanno precisato che la spettanza del beneficio di cui all'art. 54 d.P.R. 1092 del 1973 è collegata al possesso di due requisiti:

1) la cessazione dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni;

2) la presenza, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità di servizio anche inferiore a 15 anni:

2.1. la sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni;

2.2. la successiva sentenza 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio debba spettare anche a coloro che presentavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

2.3. Entrambe le sentenze hanno precisato che il beneficio deve essere liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.

C. conti, sez. riun., 1/2021/QM: *“La “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

C conti., sez. riun. 9 settembre 2021, n. 12/QM: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.*

Proprio il principio reso dalla richiamata pronuncia delle SS.RR.

12/2021 deve trovare applicazione al caso di specie in ragione dell'anzianità contributiva vantata dal ricorrente.

I già menzionati principi sono stati seguiti dalla giurisprudenza più recente (sez I app., 51 e 61 del 2021 e 108 del 2022; sez. II app. 39 e 68 del 2021; sez. III app. 56 e 70 del 2021; sez. Sic. 42/2022).

Anche l'INPS, fornendo indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici in godimento, si è adeguato ai nuovi principi ermeneutici con le circolari n. 107 e 199 del 2021. L'attività dell'INPS, asseverata da idonea documentazione versata in atti, è quindi pienamente soddisfattiva della posizione del ricorrente essendo stato riliquidato il trattamento pensionistico comprensivo degli arretrati dando corretta applicazione alle norme in vigore.

2. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.03.2025
per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.03.2025 15:56:00
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--